COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

N. 18 Reg. Delib.
del 23/12/2025

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20, D.LGS. 19.08.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100, DETENUTE DAL COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA ALLA DATA DEL 31.12.2024.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **quindici** nella sala polifunzionale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA, MODALITA' MISTA

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MONDIN Luca	*Presidente*	Sì
BERTAGGIA Andrea	*Consigliere*	Sì
CICALA LORENZO	*Consigliere*	Sì
PALLAVICINI STEFANO	*Consigliere*	Sì
COMELLO ANNA MARIA	*Consigliere*	Sì
MANTOVAN LIDIA	*Consigliere*	Sì (da remoto)
ANTONA MARCO	*Consigliere*	Sì (da remoto)
GALBARINI ANTONIO	*Consigliere*	Sì
BRAVO ALESSANDRO	*Consigliere*	Sì
BRUNOLDI LUCA	*Consigliere*	Sì
FERRO IGNAZIO	*Consigliere*	Giust.
	Totale PRESENTI	10
	Totale ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Il Signor MONDIN Luca, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART 20, D.LGS. 19.08.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N.100, DETENUTE DAL COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA ALLA DATA DEL 31.12.2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Udito l'intervento del Consigliere Bravo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U.E.L. 267/00;

Visti gli allegati pareri del Responsabile del Servizio e del Revisore dei Conti;

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.10
Consiglieri favorevoli	N.8
Consiglieri ASTENUTI	N.2 (Bravo,Brunoldi

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art.49 del D.lgs.n.267/00, costituisce la presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio Comunale

Con votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	N.10
Consiglieri favorevoli	N.8
Consiglieri ASTENUTI	N.2 (Bravo,Brunoldi)

delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

RELAZIONE

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, D.Lgs. 19.08.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100, detenute dal Comune di OLEVANO DI LOMELLINA alla data del 31.12.2024.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
   a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
   b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
   d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
   e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di OLEVANO DI LOMELLINA con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 29.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di OLEVANO DI LOMELLINA e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 Dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*";

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi).* ***È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione"***;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 30 del 30.12.2024 il Consiglio Comunale ha provveduto, ai sensi dell'art.20 del TUSP, ad effettuare la revisione periodica delle proprie partecipazioni possedute alla data del 31.12.2023 e che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO in particolare il punto 3 *"Piano operativo di razionalizzazione"* della Relazione tecnica (Allegato A);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE richiesti ed espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

SI PROPONE

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2024 delle società in cui il Comune di OLEVANO DI LOMELLINA detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art.20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la conferma della messa in liquidazione della Società C.L.I.R. SpA, dichiarata fallita dal Tribunale ordinario di Pavia nel corso del 2022, della messa in liquidazione della Società GAL LOMELLINA SrL e della Società LOMELLINA GAS SrL.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., mediante gli appositi applicativi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

CONTROLLO DI REGOLARITA'CONTABILE

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i., si esprime parere favorevole.

FAVOREVOLE

Olevano di Lomellina, 23.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabina Perrucci

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e/o i..

Olevano di Lomellina, 23.12.2025

Il SEGRETARIO COMUNALE
NATALE DR.SSA ANGELA MARIA

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
(MONDIN Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

_____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Addì, lì 16/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(NATALE DR.SSA ANGELA MARIA)

_____

Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23.12.2025

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE